

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE**

**II<sup>a</sup> SEZIONE**

**L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 135/CGF**

**(2011/2012)**

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 076/CGF – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2011**

## **COLLEGIO**

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Francesco Delfini, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1. RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI CON NOTE DEL 26.7.2011 NN. 630/1874/PF10-11 SP/AC E 627/1855PF 10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)**

**2. RICORSO DELL'ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. CAVERNI ALBERTO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 1 AL SIG. D'INNOCENZO GIORGIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PARROCCINI MAURIZIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI €30.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. C), PAR. IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, LETT. C, E 90, COMMA 2 NOIF - NOTE NN. 498/1902PF/10-11SP/AC DEL 20.7.2011 - 626/1861PF/10-11SP/AC E 637/1878PF/10-11 SP/AC DEL 26.7.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)**

Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011 denunciando la incongruità della sanzione, determinata in primo grado nella misura di punti 2 penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

Sostiene la Procura Federale, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del *ne bis in idem* la penalizzazione della società, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti

(oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell'anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell'inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza.

Ricorre con autonomo reclamo anche la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. chiedendo l'annullamento del provvedimento sanzionatorio di primo grado *“in quanto l'ingiusto perché nessuna forma di dolo è ravvisabile nel compimento del fatto, prescindendo la condizione di insolvenza dalla volontarietà della stessa”*.

Sentite le parti, che hanno richiamato e discusso oralmente le tesi esposte nei propri scritti difensivi, la Corte provvede preliminarmente alla riunione dei due ricorsi, aventi ad oggetto la medesima decisione di primo grado e dà inoltre atto che il presente procedimento, iniziato secondo il rito ordinario, con esclusione dell'abbreviazione termini, deve proseguire con il medesimo rito.

Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso della Procura Federale vada accolto.

Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, <<comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata *“.....sino alla chiusura.....”* ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero *“riferimento”* ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati>>.

Quanto al reclamo della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l., osserva la Corte che alcun rilievo esimente può avere l'asserita assenza di dolo in capo al legale rappresentante della società calcistica, trattandosi di violazioni formali e comunque rilevando per la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. anche la semplice colpa (art. 3, comma 1, C.G.S.); inoltre rileva che la Procura Federale ha contestato che il prospetto R/I con l'indicazione dei Ricavi /Indebitamento sulla base della situazione contabile al 31.3.2011 sia stato consegnato agli ispettori CO.VI.SO.C nell'aprile 2011 e rileva che non risulta comunque la sua formale consegna nel termine del 31.5.2011. Conseguentemente il reclamo della società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. va rigettato.

Per questi motivi la C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1) e 2):

a) accoglie quello proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società la sanzione di complessivi punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

b) respinge quello proposto dalla società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. di Fano (Pesaro – Urbino).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**3) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTA ALLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI SUOI DIRIGENTI CON NOTE DEL 26.7.2011 NN. 626/1861/PF10-11 SP/AC E 637/1878PF10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011)**

Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 16/CDN del 12.9.2011 denunciando la incongruità della sanzione, determinata in primo grado nella misura di punti 2 penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

Sostiene la Procura Federale, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del *ne bis in idem* la penalizzazione della società, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell'anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell'inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza.

Sentite le parti, che hanno richiamato e discusso oralmente le tesi esposte nei propri scritti difensivi, la Corte dà atto che il presente procedimento, iniziato secondo il rito ordinario, con esclusione dell'abbreviazione termini, deve proseguire con il medesimo rito.

Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso della Procura Federale vada accolto.

Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, <<comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “.....sino alla chiusura.....” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati>>.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. la sanzione di complessivi punti 6 (sei) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

**4) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA SOCIETÀ FOLIGNO CALCIO S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI DIRIGENTI ZAMPETTI MAURIZIO E SFASCIOTTI STEFANO, ALL'EPOCA DEI FATTI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E CONSIGLIERE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ - NOTA DEL 14.7.2011 N. 362/1850/PF10-11 SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)**

Ricorre la Procura Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale – n. 17/CDN del 15.9.2011 denunciando la incongruità della sanzione, determinata in primo grado nella misura di punti 1 penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, inflitta alla società Foligno Calcio S.r.l. a seguito di proprio deferimento per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S..

Sostiene la Procura Federale, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del *ne bis in idem* la penalizzazione della società, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell'anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell'inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza.

Sentite le parti, che hanno richiamato e discusso oralmente le tesi espone nei propri scritti difensivi, la Corte dà atto che il presente procedimento, iniziato secondo il rito ordinario, con esclusione dell'abbreviazione termini, deve proseguire con il medesimo rito.

Nel merito, ritiene questa Corte che il ricorso della Procura Federale vada accolto.

Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, <<comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “.....sino alla chiusura.....” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati>>.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, infligge alla società Foligno Calcio S.r.l. la sanzione di complessivi punti 2 (due) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

**5) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE, AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALL'A.S. MELFI S.R.L., A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S., NELLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL SIG. GIUSEPPE MAGLIONE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - NOTE DEL 26.7.2011 NN. 632/1863/PF10-11SP/AC E 636/1879/PF10-11SP/AC (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011)**

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 17/CDN del 15.9.2011, con la quale la predetta Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto alla reclamante la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all'ammenda di €20.000,00 ed a quella della inibizione, a carico del signor Giuseppe Mangione, di mesi cinque e giorni dieci.

Il procedimento ha origine dall'atto di deferimento con il quale, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C del 14.6.2011, il Procuratore Federale ha deferito innanzi alla C.D.N. il signor Giuseppe Maglione, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della A.S. Melfi S.r.l, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), par. IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 16.5.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 (I trimestre).

Con separato deferimento, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C del 15.6.2011, il Procuratore Federale ha, poi, deferito innanzi alla C.D.N. lo stesso signor Giuseppe Maglione, all'epoca dei fatti, come detto, presidente e legale rappresentante della A.S. Melfi S.r.l, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), par. IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 16.5.2011, alla corresponsione degli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2010 (II trimestre). Veniva, altresì, contestato al sig. Mangione, con riferimento agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, il fatto che la società A.S. Melfi S.r.l. ha corrisposto gli stessi per un importo pari ad €47.701,00 a mezzo assegni bancari, senza che per €23.245,00 fosse evidenziato apposito addebito in conto corrente.

Per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, con i medesimi sopra riferiti provvedimenti il Procuratore Federale deferiva, altresì, la società A.S. Melfi S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

In relazione al giudizio così instaurato i deferiti facevano pervenire memoria difensiva con la quale non contestavano l'atto di deferimento, proponendo istanza di applicazione ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S..

La C.D.N., riuniti i due procedimenti, attesa l'evidente connessione soggettiva, ha disposto, ai sensi dell'art. 23, comma 2, C.G.S. l'applicazione della pena concordata tra le parti, della inibizione di mesi cinque e giorni dieci per il signor Giuseppe Mangione, dichiarando estinto il procedimento nei suoi confronti. Quanto alla A.S. Melfi S.r.l. la Procura Federale ha chiesto condanna alla sanzione della penalizzazione di punti quattro in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all'ammenda di €20.000,00.

Con la decisione oggi impugnata la C.D.N. ha parzialmente accolto le conclusioni del Procuratore Federale. Ad avviso del giudice di primo grado, infatti, «il deferimento è fondato e va pertanto accolto limitatamente alle violazioni relative alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, mentre, in ordine alle violazioni relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 va considerato che un'eventuale sanzione sarebbe irrogata in violazione del principio del “*ne bis in idem*” ».

Per l'effetto, la C.D.N. infliggeva alla A.S. Melfi S.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all'ammenda di € 20.000,00.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale propone ricorso il Procuratore Federale.

Sostiene la Procura, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del *ne bis in idem* la penalizzazione della società, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell'anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere dell'inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza. La pena inflitta dalla C.D.N. sarebbe, pertanto, incongrua, poiché priva di afflittività, e la relativa decisione viziata da *error in iudicando*.

La A.S. Melfi S.r.l. ha depositato memoria difensiva, richiamando decisione TNAS 13.5.2011 e sostenendo la correttezza della sanzione applicata, conforme ai principi di congruità e proporzionalità, considerato che il permanere della violazione alla scadenza del terzo trimestre non sarebbe ulteriormente sanzionabile in via autonoma in virtù del principio del *ne bis in idem*, ma comporterebbe l'applicazione della sanzione dell'ammenda prevista nel caso di recidiva.

All'udienza tenutasi il 4.11.2011, la Procura Federale, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle proprie istanze conclusive, mentre la A.S. Melfi S.r.l., esposte le proprie argomentazioni difensive, ha chiesto la conferma delle statuizioni della C.D.N., eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo, poiché proposto con il rito dell'abbreviazione dei termini procedurali.

Questa Corte ritiene, anzitutto, infondata l'eccezione avanzata in rito dall'A.S. Melfi S.r.l.

A prescindere da ogni disquisizione in ordine all'applicazione, alla fattispecie, del rito “ordinario” o di quello con abbreviazione dei termini, occorre osservare come, nel caso di specie, il procedimento di *prime cure* si sia svolto senza alcuna contestazione *in parte qua* e, per l'effetto, appare tardiva ogni relativa eccezione sul punto, eccezione, peraltro, svolta solo in sede di dibattimento.

In ogni caso, poi, la questione deve ritenersi superata dalla rituale costituzione della società resistente che ha tempestivamente depositato le proprie difese scritte e, poi, ribadito ed illustrato le medesime nel corso dell'udienza innanzi a questa Corte.

In definitiva, la proposizione, nei termini abbreviati, del ricorso da parte della Procura Federale non ha provocato alcuna menomazione delle prerogative riconosciute alle parti del procedimento. La constatata assenza di lesione del diritto di difesa rende, pertanto, superflua ogni altra considerazione ed un ulteriore esame dell'eccezione *de qua*.

Nel merito, l'appello merita accoglimento.

Ed invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte - con decisione del 4.11.2011 (in Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l'art. 10, comma 3, CGS, nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “.....sino alla chiusura.....” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche

quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati».

Il principio di diritto posto dalle Sezioni Unite di questa Corte appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativo di riferimento e da una esegesi logico-giuridica volta a privilegiare la *ratio* della norma federale, nella prospettiva del perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati.

Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente applicazione alla A.S. Melfi S.r.l. della sanzione di ulteriori punti 2 di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre i 2 già inflitti in primo grado.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in parziale riforma della decisione impugnata infligge alla società A.S. Melfi S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 4 (quattro) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Conferma nel resto.

#### **6) RICORSO DELLA S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 ALLA SIG.RA VALENTINA MAIO;**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. GUGLIELMO MAIO;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETTERA C), PARAGRAFO IV), NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, CGS E 90, COMMA 2, NOIF – NOTA N. 395/1839PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)**

La S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011, con la quale la predetta C.D.N., in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto alla reclamante la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell'ammenda di € 10.000,00, oltre a quella della inibizione di mesi 6 per i legali rappresentanti Valentina Maio e Guglielmo Maio.

Il procedimento ha origine dal provvedimento del 15.7.2011, con il quale il Procuratore Federale, in relazione alla nota in data 15.6.2011 della CO.VI.SO.C, sulla base del report redatto dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dalla F.I.G.C. dei relativi controlli, ha deferito innanzi alla C.D.N. i sigg.ri Guglielmo e Valentina Maio per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto al pagamento in favore di un proprio tesserato degli emolumenti inerenti le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.5.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). Per le condotte ascritte ai propri predetti legali rappresentanti, con il medesimo provvedimento è stata, altresì, deferita anche la società odierna reclamante a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

A supporto dell'atto di deferimento la Procura Federale ha evidenziato come, acquisita agli atti del procedimento, vi sia anche una dichiarazione resa in data 13.5.2011 dal legale rappresentante pro-tempore Guglielmo Maio, unitamente al presidente del collegio sindacale Angelo Castrignanò che conferma il mancato pagamento degli emolumenti dovuti al tesserato Daniele Morante per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011.

Inoltre, deduce la Procura federale, la CO.VI.SO.C ha, altresì, riscontrato il permanere della situazione di mancato pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo tesserato con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre).

Alla riunione tenutasi innanzi la C.D.N. il 26.9.2011 la Procura Federale ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: mesi quattro di inibizione per ciascuno dei legali rappresentanti deferiti; un punto di penalizzazione in classifica per la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l..

I deferiti hanno depositato memorie difensive, deducendo che all'epoca dei fatti la società non era tenuta ad alcun pagamento nei confronti del tesserato Daniele Morante, poiché erano pendenti, innanzi al competente Collegio arbitrale, procedimenti di natura economica e disciplinare, aventi ad oggetto proprio la corresponsione delle somme di cui trattasi.

Con la decisione oggi impugnata dalla reclamante società la C.D.N. ha ritenuto parzialmente fondato il deferimento. Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, «la dedotta pendenza, innanzi al Collegio arbitrale, di questioni disciplinari nei confronti di un proprio tesserato, peraltro insorte per questioni economiche il cui protrarsi aveva chiaramente esacerbato gli animi, non ha sospeso automaticamente le obbligazioni retributive gravanti sulla Società e nascenti dal contratto di lavoro, né la poteva far ritenere autorizzata ad adottare arbitrariamente un tale provvedimento (stante anche l'assenza nell'ordinamento di una previsione del genere), che la stessa difatti rimetteva alla decisione di un terzo».

Quanto alla contestata permanenza di partite debitorie relative al II trimestre, la C.D.N. ritiene che la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. sia già stata giudicata sugli stessi fatti «e, pertanto, ricorrendo una chiara ipotesi di ne bis in idem, non può essere nuovamente sottoposta a ulteriore procedimento disciplinare né, tantomeno, sanzionata autonomamente, ricorrendo, tutt'al più, un'ipotesi di recidiva con conseguente applicazione dell'ammenda».

Di conseguenza, la C.D.N. ha inflitto ai sigg.ri Valentina Maio e Guglielmo Maio la sanzione dell'inibizione per mesi sei ciascuno ed alla società S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. l'ammenda di €10.000,00 e la penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale propone ricorso la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., come in atti rappresentata e difesa.

Secondo l'appellante, alla scadenza del terzo trimestre (16.5.2011) nulla la società era tenuta a corrispondere al tesserato Daniele Morante, attesa la documentata pendenza di varie controversie innanzi al Collegio arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico aventi ad oggetto proprio il diritto del medesimo giocatore a percepire i predetti emolumenti e l'esatta quantificazione degli stessi. E secondo quanto disposto dal Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011, le società della Lega Pro non sarebbero obbligate a dimostrare l'avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati qualora siano in corso contenziosi, essendo a tal fine sufficiente l'allegazione della relativa documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria (all. A, par. III, lett. b).

In tal ottica, secondo la reclamante, erra la CO.VI.SO.C allorché ritiene che il comportamento tenuto dalla Virtus Lanciano non sarebbe legittimo considerato che il ricorso al Collegio Arbitrale promosso dalla stessa predetta società è stato rigettato in data 13.5.2011: infatti, la controversia, come comprovato dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento, sarebbe stata si discussa e decisa nella riunione del 13.5.2011, ma il relativo provvedimento sarebbe stato notificato alla società reclamante solo il 3.6.2011, cioè, ben dopo, dunque, la data (16.5.2011) di scadenza del terzo trimestre.

Lamenta, poi, la società ricorrente, l'erroneità della decisione impugnata anche in punto applicazione della sanzione dell'ammenda per la presunta recidiva. Non ricorrerebbe, infatti,

l'ipotesi disciplinata dall'art. 10, comma 3, lett. c), ultimo periodo, C.G.S., poiché la Virtus Lanciano non sarebbe mai stata prima d'ora deferita e sanzionata per inadempimenti retributivi o contributivi relativi alla Stagione Sportiva 2011/2012.

Conclude ed insta, pertanto, la difesa della società reclamante, per il proscioglimento della stessa e dei suoi legali rappresentanti Valentina Maio e Guglielmo Maio da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni irrogate agli stessi dalla C.D.N..

All'udienza dibattimentale tenutasi il 4.11.2011, la difesa, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle proprie istanze conclusive già formulate. La Procura Federale ha chiesto dichiararsi inammissibile il reclamo, poiché tardivo, ritenendo applicabile, alla fattispecie, l'abbreviazione dei termini procedurali. In via subordinata, ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

Questa Corte, ritenuta infondata l'eccezione avanzata in rito dalla Procura Federale, considerato che il giudizio di *prime cure* si è svolto, senza alcuna contestazione sul punto, secondo il rito ordinario, con esclusione dell'abbreviazione dei termini e che, quindi, a prescindere da ogni altra considerazione, con il medesimo rito deve proseguire, reputa, nel merito, che l'appello possa trovare parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati.

Pacifico che, come emerge dalla nota CO.VI.SO.C del 15.6.2011, alla data del 16.5.2011, la S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. non ha corrisposto gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2011, al proprio tesserato Daniele Morante. Si tratta, allora, di verificare la tenuta della tesi secondo cui nulla, a tale data, era dovuto al suddetto tesserato, poiché pendente contenzioso.

L'assunto difensivo appare privo di pregio. Dalla documentazione versata in atti emerge che il tesserato sopra indicato ha azionato apposito contenzioso per ottenere la corresponsione delle mensilità relative al periodo novembre 2010 – febbraio 2011, mentre il ricorso promosso dalla Virtus Lanciano innanzi al Collegio arbitrale per la declaratoria di inadempimento contrattuale *ex art. 15 dell'Accordo Collettivo*, con correlata richiesta di sospensione del calciatore dagli allenamenti e dalla retribuzione, è stato rigettato dal medesimo Collegio in data 13.5.2011 e successivamente notificato. Orbene, a prescindere dalla questione della data di effettiva conoscenza del provvedimento, del suddetto Collegio arbitrale, di rigetto del ricorso proposto dalla Virtus Lanciano, deve ritenersi che la società non possa automaticamente ed unilateralmente procedere alla sospensione della corresponsione degli emolumenti al proprio tesserato. Comportamento, peraltro, poi rivelatosi, alla luce del provvedimento del citato Collegio, ingiustificato. Se ne desume, pertanto, che alla data del 16.5.2011, in mancanza di una decisione di accoglimento delle proprie istanze o, quantomeno, di un eventuale favorevole provvedimento cautelare, la società reclamante era tenuta a versare al tesserato di cui trattasi i dovuti emolumenti. Sussiste, pertanto, la violazione contestata con riferimento agli emolumenti relativi al terzo trimestre 2011 e, di conseguenza, sul punto, non vi è spazio per la riforma della decisione.

Il ricorso merita, invece, accoglimento nella parte in cui si contesta l'erroneità della decisione impugnata in relazione alla sanzione dell'ammenda.

In tal ottica, è stato registrato il persistere, alla data del 16.5.2011, dell'inadempienza connessa al mancato pagamento della mensilità di ottobre 2010 che, però, alla data del precedente controllo relativo alla scadenza del secondo trimestre non era stata oggetto di specifica segnalazione e, comunque, contestazione, pendente contenzioso, poi, definito con pronuncia del Collegio arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 25.3.2011. Non risulta, quindi, che la società reclamante, nel corso della corrente stagione sportiva, sia già stata deferita e sanzionata per le violazioni oggetto del presente procedimento. Di conseguenza, non sussiste titolo per applicare la sanzione dell'ammenda prevista nel caso di recidiva.

Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. di Lanciano (Chieti), annulla la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 confermando nel resto la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**7) RICORSO IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DEL SIG. CAPONE GAUDIANO E DELLA SOCIETÀ POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO, DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA. 3 C.G.S E 90, COMMA. 2, NOIF - NOTE NN. 384/1862PF10-11/SP/AC E 391/1884PF10-11/SP/BLP DEL 15.7.2011** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)

Il Procuratore Federale ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011, con la quale la predetta C.D.N., in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha prosciolto i deferiti dagli addebiti contestati.

Il procedimento ha origine dall'atto di deferimento con il quale, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C del 15.6.2011, il Procuratore Federale ha deferito innanzi alla C.D.N. il signor Gaudiano Capone, all'epoca dei fatti vice presidente e legale rappresentante della Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), parg. V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver ancora provveduto, entro il termine del 16.5.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre).

Con separato deferimento, sulla base della relativa nota CO.VI.SO.C 14.6.2011, il Procuratore Federale ha, poi, deferito innanzi alla C.D.N. lo stesso signor Gaudiano Capone, per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. C), parg. IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S. e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., per non aver provveduto, entro il termine del 16.5.2011, alla corresponsione degli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati e per non aver ancora provveduto, alla predetta scadenza del terzo trimestre, al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati con riferimento alla mensilità di dicembre 2010 (II trimestre).

Per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante, con i medesimi sopra riferiti provvedimenti il Procuratore Federale deferiva, altresì, la società Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S..

In relazione al giudizio così instaurato i deferiti facevano pervenire tempestive memorie difensive, contestando l'atto di deferimento, mentre la Procura Federale chiedeva condannarsi Gaudiano Capone alla sanzione della inibizione per mesi 8 e la società Pol. Nuova Campobasso S.r.l. alla sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre all'ammenda di €20.000,00.

Con la decisione oggi impugnata la C.D.N. ha rigettato il deferimento. Ad avviso del Giudice di primo grado, infatti, quanto al contestato omesso pagamento degli emolumenti dovuti per il III trimestre, deve escludersi la commissione di qualsiasi tipo di illecito, mentre, per ciò che concerne la contestata permanenza delle pendenze debitorie relative al II trimestre «è bene rilevare che i deferiti sono stati già giudicati nella corrente stagione sportiva per detti fatti, ricorrendo, pertanto, un'ipotesi di *ne bis in idem* che impedisce di sottoporre gli stessi nuovamente a procedimento disciplinare per fatti identici e anche di applicare la recidiva, vincolata alla richiesta di condanna per fatti relativi a differenti e successivi periodi temporali».

Per l'effetto, dunque, la C.D.N. proscioglieva i deferiti da ogni addebito.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale propone ricorso il Procuratore Federale.

Sostiene la Procura, richiamando precedenti decisioni di questa Corte a Sezioni Unite, che avrebbe errato il primo Giudice nel considerare preclusa dal principio del *ne bis in idem* la penalizzazione della società, ai sensi dell'art. 10, comma 3, C.G.S., per omissioni di pagamenti (oneri, contributi, emolumenti) dovuti nei primi due trimestri dell'anno e rilevati nel terzo trimestre del medesimo, perché si tratta di autonomo illecito, costituito dal permanere

dell'inadempimento nel trimestre successivo a quello di scadenza. La decisione della C.D.N. sarebbe, dunque, viziata da *error in iudicando*.

La Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. ha depositato proprie deduzioni difensive scritte, eccependo inammissibilità del gravame per essere stato proposto con abbreviazione dei termini procedurali..

All'udienza tenutasi il 4.11.2011, la Procura Federale, brevemente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l'accoglimento delle proprie istanze conclusive, mentre la Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l., espone le proprie argomentazioni difensive, ha chiesto la conferma delle statuizioni della C.D.N., insistendo sulla eccezione di inammissibilità del reclamo, poiché proposto con abbreviazione dei termini procedurali.

Questa Corte ritiene, anzitutto, infondata l'eccezione avanzata in rito dalla Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l.

A prescindere da ogni disquisizione in ordine all'applicazione, alla fattispecie, del rito "ordinario" o di quello con abbreviazione dei termini, la questione deve ritenersi superata dalla rituale costituzione della società resistente che ha tempestivamente depositato le proprie difese scritte e, poi, ribadito ed illustrato le medesime nel corso dell'udienza innanzi a questa Corte. La constata assenza di lesione del diritto di difesa rende, pertanto, superflua ogni altra considerazione ed un ulteriore esame dell'eccezione *de qua*.

Nel merito, l'appello merita accoglimento.

Ed invero, come precisato dalle Sezioni unite di questa Corte - con decisione del 4.5.2011 (Com. Uff. n. 289/CGF – 2010/2011) dalla quale questa Sezione non ritiene di doversi discostare - l'art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata ".....sino alla chiusura....." ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero "riferimento" ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell'ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell'ipotesi in cui l'obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell'ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell'illecito o di continuazione nell'illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l'integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati».

Il principio di diritto posto dalle Sezioni unite di questa Corte appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativo di riferimento e da una esegesi logico-giuridica volta a privilegiare la *ratio* della norma federale, nella prospettiva del perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

Quanto al profilo sanzionatorio, rispetto all'accertata sussistenza degli illeciti contestati ai deferiti, ritiene -questa Corte- congrua la sanzione della inibizione per mesi 6, per il signor Gaudiano Capone e quella della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, oltre l'ammenda di €20.000,00, per la Pol. Nuova Campobasso Calcio S.r.l.

Per questi motivi la C.G.F., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata infligge:

a) alla società Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l. la sanzione della penalizzazione di complessivi punti 2 in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, ed ammenda di € 20.000,00.

b) al sig. Capone Gaudiano la sanzione della inibizione per mesi 6.

#### **8) RICORSO DEL RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**

- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. IDO CASALBONI, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. RAVENNA CALCIO S.R.L.;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA RECLAMANTE,**

**INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 382/1840PF10-11SP/AC DEL 15.7.2011, DEGLI ARTT. 85, LETT. C) PAR. V , NOIF E 4, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 C.G.S. E 90, COMMA 2, NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 19/CDN del 26.9.2011, a seguito di deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., ha irrogato la sanzione di cui in epigrafe a carico della società Ravenna Calcio S.r.l. a causa del comportamento posto in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Ido Casalboni, al quale è stato imputato il mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo 2011 dovuti ai propri tesserati nei termini stabiliti dalla normativa federale.

Avverso tale provvedimento la società Ravenna Calcio S.r.l., con atto del 30.9.2011, ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 18.10.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito, dichiara estinto il procedimento.

La C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

#### **9) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE INFLITTA AL CALCIATORE RAPARO MARCO SEGUITO GARA ISOLA LIRI/ ALMA JUVENTUS DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)**

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011, ha inflitto durante l’incontro Isola Liri/Alma Juventus del 30.10.2011 la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara per recidività in ammonizione al calciatore Marco Raparo.

Avverso tale provvedimento la società Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. ha preannunciato reclamo, con richiesta di procedimento d’urgenza, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 2.11.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.11.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dall'Alma Juventus Fano 1906 S.r.l. di Fano (Pesaro – Urbino) dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 19 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete